



Ministero dell'Università e della Ricerca

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*»;
- Visto** in particolare, l'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, mediante il quale sono stati istituiti il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con contestuale soppressione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- Visto** altresì l'art. 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che ha specificato le attribuzioni, le aree funzionali e l'ordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, il quale si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*»;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante «*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*»;
- Visto** il decreto ministeriale 19 febbraio 2021, concernente l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca;





Ministero dell'Università e della Ricerca

- Visto** l'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 recante *«Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone»*;
- Visto** in particolare l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 ai sensi del quale: *«Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica in un'apposita sezione del proprio sito»*;
- Visto** l'art. 1, comma 107, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale: *«Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli»*;
- Visto** l'art. 74, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai sensi del quale: *«Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai fini di cui al*





Ministero dell'Università e della Ricerca

comma 107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'acquisto o il noleggio di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;*

Visto l'art. 64, comma 6-ter.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, introdotto dall'art. 31-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ai sensi del quale: *«In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. [...]»;*

Considerato che occorre rideterminare per il Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2022, i limiti di cui agli articoli 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

Considerato che con successivi decreti di variazione di bilancio gli importi verranno





Ministero dell'Università e della Ricerca

assegnati sugli specifici capitoli di spesa;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca è in fase di avvio operativo e che la rideterminazione delle predette soglie può ritenersi idonea e coerente con l'istituzione del presente Ministero e con il maggiore impegno richiesto al personale dello stesso, anche in ragione dell'incremento delle funzioni allo stesso assegnate;

Acquisito il concerto del Ministro dell'Economia e della Finanze;

DECRETA

Art. 1

1. Il limite di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, è fissato per il Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2022, in euro 152.500,00 annui (IVA inclusa), ai sensi dell'art. 64, comma 6-ter.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, introdotto dall'art. 31-ter, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
2. Resta fermo che la disponibilità delle autovetture deve essere conseguita secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 2

1. Il limite di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, è sostituito per il Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2022, dalla soglia di euro 366.000,00 annui (IVA inclusa), ai sensi dell'art. 64, comma 6-ter.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, introdotto dall'art. 31-ter, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
2. Resta fermo che il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente.





Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 3

1. Il limite di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, è fissato per il Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2022, in euro 97.600,00 annui (IVA inclusa), ai sensi dell'art. 64, comma 6-ter.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, introdotto dall'art. 31-ter, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Art. 4

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riparto delle risorse stanziato sul capitolo di spesa 1297 – *“Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per acquisto di beni e servizi”* iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA

Prof.ssa Maria Cristina Messa

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Dott. Daniele Franco

